



Comune di Castel di Iudica  
Città Metropolitana di Catania

*REGOLAMENTO*

*DEL*

*NUCLEO DI VALUTAZIONE*

-Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 02.03.2022 \_

-In vigore dal 02.03.2022

## **REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

### ***Art. 1 – Istituzione***

- a). E' istituito ai sensi di quanto disposto dall'*art. 147 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000*, il nucleo di valutazione.
- b). Il nucleo di valutazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica dell'ente.

### ***Art. 2 – Composizione e funzionamento***

In attuazione dell'art. 11. comma 3 lettera a) della *Deliberazione di G.M. 17 del 29.03.2018*, il Nucleo di Valutazione collegiale è formato da numero tre componenti esterni, scelti fra esperti in discipline giuridiche, economiche ed organizzative, con particolare riferimento al controllo di gestione ed alle tecniche di valutazione.

Per la validità delle riunioni del Nucleo di valutazione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti.

I componenti che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

Il Nucleo di Valutazione elegge al proprio interno il Presidente a cui è affidato il compito di convocare le sedute. In mancanza di convocazione del Presidente, il nucleo può essere riunito su proposta dei 2/3 dei componenti.

### ***Art. 3 – Nomina***

- a) La nomina dei componenti del nucleo di valutazione è effettuata dal Sindaco con proprio provvedimento ai sensi dell'*Art.4 della Legge Regionale n° 32/94*.
- b) Non possono essere nominati componenti del nucleo di valutazione coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'*art. 2382 del Codice Civile*.

### ***Art. 4 – Durata in carica e compenso***

I componenti del nucleo di valutazione rimangono in carica per la durata del mandato elettivo del Sindaco e cessano automaticamente alla scadenza di tale mandato.

Ai componenti esterni spetta un compenso annuo lordo ed onnicomprensivo pari a quello percepito dal Revisore dei Conti.

### ***Art. 5 – Decadenza e revoca***

- a) I componenti del nucleo di valutazione decadono per cause naturali e per il verificarsi della causa di incompatibilità prevista dall'art. 3, lett "B", del presente regolamento.
- b) I medesimi componenti sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia.
- c) I provvedimenti che dichiarano la decadenza o dispongono la revoca sono adottati dal Sindaco, il quale provvede alla relativa sostituzione.

### ***Art. 6 – Funzioni***

Il nucleo di valutazione è organo tecnico consultivo del Sindaco cui esprime proposte e pareri nell'ambito delle funzioni sotto elencate:

- effettua il controllo interno sulla regolarità amministrativa degli atti;
- verifica periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative dell'Ente ai principi indicati nell'Art.2 del Decreto Legislativo n° 165/2001, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione;
- predispone gli indicatori di riferimento per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica prevista dagli Artt.4 e 5 del C.C.N.L. per la revisione del sistema di classificazione professionale sottoscritto in data 1/3/1999. Tali indicatori sono sottoposti all'esame della Giunta Municipale, che li acquisisce, con le modifiche che ritiene di apportare, e li comunica ai capi settori per la loro esatta osservanza ed applicazione;
- verifica periodicamente i risultati raggiunti in termini di produttività e miglioramento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi
- verifica l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e la corretta gestione delle risorse pubbliche;
- effettua la pesatura dei diversi settori, così come sancito dal Regolamento Comunale delle P.O. al fine della determinazione dell'indennità di posizione;
- accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti, sulla cui base propone poi la valutazione dei capi settori e determina il valore dell'indennità di risultato.
- Il nucleo di valutazione, nell'esercizio e per le finalità del controllo, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni alle strutture dell'ente.
- al Nucleo di Valutazione spetta ogni altro ruolo ad esso attribuito per legge.

### ***Art. 7 – Valutazione dei responsabili***

La valutazione dei capi settori ha lo scopo di verificare i risultati delle attività svolte in relazione al raggiungimento degli obiettivi, alle capacità organizzative e all'andamento qualitativo del servizio, nonché quello di fornire al Sindaco elementi sufficienti per la riconferma o revoca degli incarichi e per la graduazione della retribuzione di posizione e di risultato relative agli incarichi delle posizioni organizzative.

### ***Art. 8 – Leggi ed atti regolamentari***

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- *Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;*
- *Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165;*
- *I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali vigenti nel tempo.*

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti Statali e Regionali.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.